



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli  
Studi di Salerno

Azienda per il Diritto allo  
Studio Universitario di  
Salerno

***ANNO ACCADEMICO 2016/2017***



**BANDO DI CONCORSO**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO E PASTI**

**GRATUITI A FAVORE DI STUDENTI STRANIERI**

**PROVENIENTI DALL'AFRICA, DALL'ASIA E**

**DALL'AMERICA LATINA ISCRITTI A CORSI DI STUDIO**

**DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO**

*Decreto Commissariale dell'A.DI.S.U. - Salerno  
n. 21 del 3 agosto 2016*

## **Art. 1 –Benefici: posti alloggio e importo pasti gratuiti.**

E' bandito un concorso per l'attribuzione di posti alloggio gratuiti presso le Residenze Universitarie ed abbonamenti comprendenti un pasto tradizionale ed uno alternativo gratuiti al giorno, fruibili presso la mensa universitaria di Fisciano, dal lunedì al venerdì, per un anno accademico, per un importo complessivo dei due servizi nel numero consentito dai fondi concretamente disponibili per tale finalità.

## **Art. 2 – Requisiti**

### **2.1 Requisiti di merito**

Possono partecipare al concorso gli studenti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina, iscritti per la prima volta o in attesa di iscrizione:

- a. ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998);
- b. al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998).

Gli studenti che per l'a.a. 2016/17 intendono iscriversi al primo anno di uno dei corsi di laurea di I e II livello presso l'Università degli Studi di Salerno e ad al primo anno di un corso di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998), potranno presentare la domanda on-line sia che abbiano già effettuato la regolare iscrizione, sia che risultino iscritti ai soli test di accesso e saranno collocati nell'elenco anche sulla base della sola iscrizione ai test di accesso.

Gli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2016/17, o in attesa di iscrizione, ad anni successivi dei corsi di laurea di I e II livello presso l'Università degli Studi di Salerno, dovranno aver maturato, entro il **10 agosto 2016**, un numero di crediti formativi universitari pari a:

#### **A. se iscritti ai corsi di laurea triennale:**

- **a.** n. 15 crediti se iscritti al secondo anno;
- **b.** n. 48 crediti se iscritti al terzo anno;
- **c.** n. 81 crediti se iscritti al VII semestre;

#### **B. se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:**

- **a.** n. 15 crediti se iscritti al secondo anno;
- **b.** n. 48 crediti se iscritti al terzo anno;
- **c.** n. 81 crediti se iscritti al quarto anno;
- **d.** n. 114 crediti se iscritti al quinto anno;
- **e.** n. 147 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- **f.** n. 33 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti ad un "ulteriore semestre";

#### **C. se iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale:**

- **a.** n. 18 crediti se iscritti al secondo anno;
- **b.** n. 48 crediti se iscritti ad un "ulteriore semestre".

### **2.2. Requisiti economici**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non potrà superare il limite di € **15.900,00** (quindicimilanovecento/00). Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € **27.700,00** (ventisettemilasettecento/00).

### **Art. 3 - Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e D.M. 7 novembre 2014**

Gli studenti che intendono partecipare, per l'a.a. 2016/17, al concorso per l'assegnazione di posti alloggio e pasti gratuiti dovranno munirsi in tempo utile, con le modalità indicate dell'Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014.

**Si precisa che l'A.DI.S.U. - Salerno preleverà, ai fini della valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dello studente, l'ultima attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio che risulterà trasmessa agli archivi informatici INPS.**

In particolare si richiama l'art. 3 del predetto DPCM: “1. *Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori*

*appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.”*

L'art. 8 del suddetto DPCM stabilisce, inoltre, che:

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Al fine di ottenere tale attestazione, lo studente o un suo familiare dovrà procedere alla richiesta di rilascio ai sensi del DPCM 159/2013 e dal successivo DM 7/11/2014, recandosi presso:

- **i CAF** (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;
- il proprio **Comune di residenza**;
- una sede **INPS**.

**A pena di esclusione dal Concorso** l'attestazione ISEE deve essere presente ed attestata negli archivi INPS entro:

- le **ore 9.30 del 19 settembre 2016** per gli studenti che presentano istanza di partecipazione entro il 19 settembre 2016.

L'A.D.I.S.U. - Salerno e l'Università degli Studi di Salerno declinano ogni responsabilità per il mancato reperimento dei dati negli archivi INPS alle date sopra indicate, per cause imputabili agli Uffici preposti al rilascio dell'attestazione o ai candidati stessi.

L'attestazione deve essere riferita a tutti i componenti il nucleo familiare del candidato come individuati dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014.

#### **Art. 4 - Candidati con cittadinanza di Paese BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano)**

Gli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU sono tenuti a depositare, improrogabilmente ed a pena di esclusione, entro le ore 9:30 del 19 settembre 2016, idonea autocertificazione attestante che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Tale documentazione, ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, è fatta corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).

La documentazione in oggetto, unitamente all'apposito modulo (Appendice n. 3 al Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio, Servizi Abitativi presso le Residenze Universitarie e Contributi per Mobilità Internazionale a.a. 2016/17, reperibile sul sito dell'Azienda), compilato, in ogni sua parte, a cura dell'interessato, firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento, deve pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio alternativamente:

- a mezzo posta raccomandata AA.RR., indirizzata a Ufficio Diritto allo Studio – Università degli Studi di Salerno – via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano (SA). Non sarà comunque presa in considerazione la documentazione che, pur spedita entro i termini, dovesse pervenire all'Ufficio oltre i termini di scadenza previsti;
- di persona o per mezzo di propri incaricati;
- a mezzo fax al numero: 089/968795.

#### **Art. 5 - Date di scadenza e modalità di partecipazione**

La presentazione della domanda è consentita esclusivamente via WEB attraverso la compilazione della domanda di borsa di studio reperibile sul sito dell'Azienda <http://www.adisu.sa.it>, mediante il link presente sulla homepage. Gli studenti potranno reperire il modulo on line anche collegandosi alla propria Area Utente attraverso il sito <http://www.unisa.it>.

**La data di scadenza** per la partecipazione al concorso, **a pena di esclusione**, è fissata improrogabilmente alle **ore 09.30 del 19 settembre 2016** sia per gli studenti iscritti (o in attesa di iscrizione) ad un primo anno di uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca, che per gli studenti iscritti o in attesa di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.

**Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dal Concorso.**

#### **Art. 6 - Termini di iscrizione.**

Ai fini della partecipazione al Concorso, l'iscrizione all'a.a. 2016/17 dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente ed **a pena di esclusione**, entro i seguenti termini:

- **30 settembre 2016** per gli studenti che si iscrivono agli **anni successivi** al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- **28 ottobre 2016** per gli studenti che si iscrivono al **primo anno** dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale (biennale) che abbiano conseguito il titolo di primo livello entro il 31 luglio 2016;
- **31 dicembre 2016** per gli studenti che si iscrivono ad **anni successivi di un corso di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224,



attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998);

➤ **13 marzo 2017 per gli studenti che sono in attesa di ammissione o si iscrivono:**

- a. al **primo anno di un corso di laurea magistrale** avendo conseguito la laurea successivamente al 31 luglio 2016;
- b. al **primo anno di un corso di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 210/1998);
- c. al **settimo semestre di un corso di laurea** già frequentato nell'a.a. 2015/16 (ovvero al nono semestre, se studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%), non avendo conseguito il titolo entro la sessione straordinaria di tale anno accademico.

**Art. 7 - Pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi - Istanze di rettifica. – Modalità di assegnazione.**

L'Università degli Studi di Salerno provvederà d'ufficio ad effettuare l'istruttoria sulla documentazione eventualmente presentata dai candidati entro i termini improrogabilmente stabiliti dall'art. 4 relativamente alla sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e di incompatibilità.

L'A.Di.S.U. - Salerno procederà all'acquisizione dei dati di merito dei candidati dagli archivi dell'Università, attraverso l'utilizzo di apposita procedura informatica.

L'A.Di.S.U. - Salerno procederà, altresì, ai fini della valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei candidati, all'acquisizione, attraverso l'utilizzo di apposita procedura informatica, dell'ultima attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio che risulterà trasmessa agli archivi informatici INPS.

Ultimate tali verifiche, l'Università degli Studi di Salerno trasmetterà all'A.Di.S.U. – Salerno l'elenco dei partecipanti al concorso, comprensivo di tutti i dati utili.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicati sul portale dell'A.Di.S.U., [www.adisu.sa.it](http://www.adisu.sa.it) nella sezione "News".

Avverso l'esito provvisorio è possibile presentare ricorso all'A.Di.S.U. – Salerno dopo la pubblicazione degli elenchi dei partecipanti al concorso. In tal caso gli interessati potranno proporre istanza di rettifica, **improrogabilmente entro le ore 9:30 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione degli elenchi**. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso sarà prorogato automaticamente fino alle ore 9:30 del primo giorno lavorativo utile. La presentazione delle istanze di rettifica è consentita esclusivamente via WEB mediante un modulo on-line reperibile sul sito dell'Azienda: <http://www.adisu.sa.it>, mediante il link presente sulla homepage, o anche collegandosi alla propria Area Utente attraverso il sito <http://www.unisa.it> > Studenti selezionando *login* e immettendo nome utente e *password* personale. La compilazione e conferma dell'istanza di rettifica è possibile utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" - in qualsiasi giorno ed ora - sino al termine di scadenza di sette giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

**Istanze inviate con diverse modalità e/o pervenute successivamente alla scadenza del termine non saranno prese in considerazione.**

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare l'autocertificazione non prodotta entro i termini indicati all'art. 4.

Gli elenchi relativi agli studenti iscritti ad anni successivi verranno formulati collocando i partecipanti ammessi in ordine di indice di merito decrescente. In caso di parità di indice di merito si darà la precedenza al candidato più giovane di età.

Gli elenchi relativi agli studenti iscritti o in attesa di iscrizione ad un primo anno verranno formulati collocando i partecipanti in ordine decrescente in base all'età.

L'A.D.i.S.U. – Salerno provvederà a verificare l'avvenuta regolare iscrizione entro i termini stabiliti dall'art. 6, confermando o meno il beneficio.

#### **Art. 8 – Incompatibilità.**

Il beneficio in oggetto è incompatibile con la sola “concessione” della Borsa di Studio per l'a.a. 2016/2017, con qualsiasi graduatoria essa risulti attribuita, mentre è compatibile con la condizione di “idoneità”.

#### **Art. 9 - Dati Personali**

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel titolare della struttura organizzativa dell'A.Di.S.U. – Salerno preposta alla gestione del servizio borse di studio ed assistenza. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto è il Direttore dell'A.Di.S.U. - Salerno.

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991, il D.P.C.M. 09/04/2001, il Decreto Legislativo n. 68/2012, la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione Campania per l'a.a. 2016/17 costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

#### **Art. 11 - Responsabile del Procedimento.**

Responsabile del procedimento è il Titolare della struttura organizzativa dell'A.Di.S.U. – Salerno preposta alla gestione del servizio borse di studio ed assistenza.

**Le norme del Bando sono inderogabili.**

Fisciano, 4 agosto 2016

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
*Dr. **Ciro Romaniello***

**IL COMMISSARIO**  
*Prof. **Domenico Apicella***